

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **150**

COPIA

Cat. 9 Cl. 4 Fasc. 5

Prot. 0019807 del 27/09/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 – COMMA 1 – DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di SETTEMBRE, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Presente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 – COMMA 1 – DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso:

- che l'art. 54 del D.Lgs. 28/08/2002 ed il D.M. 26/03/2001 disciplinano la pena del lavoro di pubblica utilità;

- che tale pena consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 - comma 1 - del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Bologna e tenuto presente che lo stesso ha durata di anni 2;

Dato atto che, in merito alle attività svolte, faranno carico al Comune solo gli oneri assicurativi di cui all'art. 5, comma 2 della Convenzione;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare lo schema di “Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 – comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001”, da stipulare con il Tribunale di Bologna, su delega del Ministero di Giustizia, nel testo allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Servizio Polizia Municipale la comunicazione all' Ufficio Acquisti in ordine alle coperture assicurative da richiedere, la cui spesa è già prevista al Cap. 1833/134 della Missione 1 Programma 3 del Bilancio 2014-2016.

Atto	Delibera di Giunta G.C. N. 150 del 11/09/2014
Oggetto	Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274 e dell' art. 2 – comma 1 – del D.M. 28 marzo 2001.
Contenuto	Si veda la delibera in allegato
Eventuale spesa al lordo di iva	0
Estremi dei principali documenti del fascicolo	/// ////

Indi;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267.



CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N° 274 E DELL' ART. 2 – COMMA 1 – DEL D.M. 28 MARZO 2001.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

- Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
 La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 09/09/2014

Il Comandante
Dott. Stefano Bolognesi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

- Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 10/09/2014

Il Funzionario Delegato
Dr.ssa Claudia Paporozzi

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LVO 28
AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ARTICOLO 2 – COMMA 1- DEL
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- a) art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 *“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”*;
- b) legge 11 giugno 2004 n. 145 *“Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”*;
- c) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis *“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”*

il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che:

- a) l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le

organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato Decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

b) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

c) che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

Si conviene e si stipula la presente convenzione

T R A

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco SCUTELLARI nato a Ferrara il 16 febbraio 1941, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

E

il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, nella persona del legale rappresentante Dr. Fausto TINTI, Sindaco, nato a Bologna il 5 luglio 1965 e domiciliato per la sua carica presso il Municipio di Castel San Pietro Terme in Piazza XX Settembre, 3

Art. 1 - Attività da svolgere

Il Comune di Castel San Pietro Terme consente che massimo n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Castel San Pietro Terme specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nel supporto al Servizio di Polizia Municipale ed in subordine in ausilio agli altri Servizi dell'Ente in considerazione delle propensioni e capacità del condannato;

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Castel San Pietro Terme indica nel presente atto al Presidente del Tribunale i nomi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

- BOLOGNESI Stefano, Comandante della Polizia Municipale

Il Comune di Castel San Pietro Terme si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Castel San Pietro Terme si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.

Il Comune di Castel San Pietro Terme si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Castel San Pietro Terme di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Castel San Pietro Terme l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione

Le strutture/servizi del Comune di Castel San Pietro Terme coinvolti, predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Castel San Pietro Terme, _____

Il Sindaco

Fausto Tinti

Il Presidente

del Tribunale di Bologna

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 27/09/2014

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 27/09/2014

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
